

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA STATUTARIA

approvata dall'Assemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta  
nella seduta del 18 giugno 2024, n. 152

MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1  
(STATUTO DELLA REGIONE MARCHE)

---

**Nota: seconda deliberazione**

pdls n. 250

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 13  
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I componenti dell'Ufficio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo consiliare al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi consiliari."

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 22  
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 5 bis dell'articolo 22 della legge statutaria 1/2005 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Presidente e il Vicepresidente che cessano di far parte del Gruppo consiliare al quale appartenevano al momento della nomina decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi consiliari."

**Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 4**

*(Decorrenza delle disposizioni)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 di questa legge statutaria, si applicano a decorrere dalla legislatura regionale successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima.

IL PRESIDENTE  
F.to Dino Latini